



*classifica della Prefinale A della terza prova del Campionato WSK Super Master Series 2024, Categoria OKN Junior, o quantomeno irrogare una sanzione meno grave”.*

La Procura federale controdeduceva, osservando che *“Contrariamente a quanto assume il difensore del reclamante, emerge, in realtà, in entrambi i video, che il pilota Bagutti (kart 701) nel frenare anticipatamente, rispetto all’ingresso in curva, non ha mantenuto la propria traiettoria spostandosi verso l’interno pista. In tal modo ha ostruito quella del pilota (kart 729) che lo tallonava il quale, evidentemente, a causa di quanto sopra si è trovato di fronte un ostacolo imprevedibile (lo pneumatico del kart avversario). La responsabilità, dunque, è da attribuirsi in base al disposto dell’art. 31 lettera m) delle norme generali RDSK al pilota n. 701. Nulla sarebbe accaduto se avesse mantenuto la traiettoria corretta, peraltro ampiamente solcata sul tracciato di pista come si vede nel video (striscia più scura della pista). ... Per avere un ulteriore parere rispetto alla succitata ricostruzione, [questa Procura federale] ha chiesto di visionare i due video anche all’organismo consultivo tecnico-sportivo della Federazione per la specialità del kart (Commissione kart) e la conclusione della stessa è stata quella sopra riassunta e dunque che il pilota Bagutti ha tagliato la strada al pilota Giusto. Corretta è dunque sul punto la decisione 195 del Collegio dei Commissari Sportivi”.*

In sede di udienza la parte ricorrente e la procura federale rinnovavano e confermavano le rispettive tesi già esposte in atti.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

Dopo aver esaminato attentamente le sequenze videoregistrate depositate in atti, osserva questo Giudice che appare evidente la responsabilità del contatto di gara, totalmente imputabile al pilota che al momento del contatto si trovava davanti, ovvero il n. 701 Pietro Bagutti. Bagutti, infatti, si sposta improvvisamente (in gergo tecnico: “scarta”) sulla destra, entrando inevitabilmente in contatto con il pilota che lo seguiva, ovvero il n. 729 Giacomo Giusto. La traiettoria ideale è chiaramente rappresentata dalla parte più scura del tracciato, che si viene a delineare a causa dei residui di pneumatici che si depositano a terra con il passare continuo dei numerosi kart. Da entrambi i video appare chiaro come Bagutti, rispetto alla linea che si percorre abitualmente, tenda ad anticipare notevolmente l’inserimento in curva (spostandosi sulla destra del tracciato).

I due video inviati dal Procuratore federale aggiunto mostrano chiaramente l’episodio da due angoli visuali diversi, uno frontale (da cui appare più evidente la manovra del conduttore Bagutti), uno più angolato (dal quale, nonostante la diversa prospettiva, appare ugualmente evidente lo spostamento del conduttore Bagutti verso destra e l’inevitabile contatto da parte del conduttore Giusto, con il rischio di una successiva e ben più pericolosa collisione tra i due kart nel momento in cui Giusto, ormai privo del controllo del suo mezzo a causa del contatto iniziale, è ritornato nel nastro di asfalto della curva successiva sfiorando il kart di Bagutti).

Infine, dalla sequenza delle immagini, osservate anche al rallentatore, si evince chiaramente che il pilota n. 701 gira il capo verso destra prima di “scartare” nella medesima direzione, non dopo; il Collegio ritiene, conseguentemente, che il medesimo pilota, all’atto della manovra, era ben consapevole di avere l’avversario di gara sulla sua destra, dovendosi così escludere anche l’eventuale attenuante della “non intenzionalità” della manovra pericolosa.

**P.Q.M.**

La Corte Sportiva d'Appello rigetta il reclamo e dispone l'incameramento della tassa di deposito del ricorso.

Così deciso, in videoconferenza, il 24 maggio 2024.

Il Relatore - Estensore

Franco Massi

Il Presidente

Claudio Zucchelli